

MAURO LENCI

«LEGITTIMITÀ» E LEGITTIMISMO TRA
RIVOLUZIONE E RESTAURAZIONE

ESTRATTO

da

(IL) PENSIERO POLITICO

Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali

2017/3 ~ a. 50



Leo S. Olschki Editore
Firenze

IL PENSIERO POLITICO

Rivista di Storia
delle Idee
Politiche e Sociali

Fondata da
Mario Delle Piane, Luigi Firpo,
Salvo Mastellone, Nicola Matteucci

2017
Anno L, n. 3



Leo S. Olschki
Firenze

IL PENSIERO POLITICO

RIVISTA DI STORIA DELLE IDEE POLITICHE E SOCIALI

DIREZIONE: C. Carini (*Direttore*), V.I. Comparato (*Direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO: S. Amato, A. Andreatta, N. Antonetti, A.E. Baldini, L. Campos Boralevi, C. Carini, G. Carletti, D. Cofrancesco, V.I. Comparato, F.M. Di Sciullo, R. Gherardi, R. Ghiringhelli, G. Giorgini, A. Lazzarino del Grosso, C. Malandrino, M. Montanari, C. Palazzolo, G. Pecora, M.T. Pichetto, F. Proietti, D. Quaglioni, S. Testoni Binetti

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE: D. Armitage, E. Biagini, J. Coleman, M.-D. Couzinet, G. Dilcher, R. von Friedeburg, X. Gil, A. Grafton, I. Hampsher-Monk, P.M. Kitromilides, C. Larrère, H. Lloyd, J. Miethke, M. Stolleis, J.C. Zancarini, C. Zwierlein

COMITATO EDITORIALE: F. Proietti (*Redattore capo*), A. Arciero, P. Armellini, C. Baldassini, G. Barberis, M. Barducci, L. Bertelli, F. Berti, L. Bianchin, A. Bisignani, G. Bottaro, D. Cadeddu, C. Calabrò, A. Catanzaro, M. Ceretta, S. Cingari, C. Continisio, A. De Sanctis, G. Dessì, F. Di Giannatale, M.A. Falchi Pellegrini, S. Freschi, A. Furia, G.B. Furiozzi, R. Giannetti, C. Giurintano, E. Guccione, F. Ingravalle, S. Lagi, M. Lenci, R. Lupi, R. Marsala, C. Morganti, M. Nacci, A. Noto, G. Pellegrini, S. Quirico, G. Ragona, F. Raschi, I. Richichi, F. Russo, G. Sciara, G. Scichilone, M. scola, A. Scudieri, G. Silvestrini, S. Stoffella, N. Stradaïoli, D. Suin, D. Taranto

ANNO L - N. 3 (settembre-dicembre)

H. ZMORA	<i>Experience and Ideology: The Problem of Machiavelli's Realism</i> . . .	pag.	307
M. FERRONATO	<i>Pietro Tamburini, amico di Giuseppe Zola. «Società di amicizia» e «civile società» nelle riflessioni di un giansenista italiano</i>	»	332
F. PROIETTI	<i>Francis Wey (1812-1882): un caso di transizione ideologica dalla Seconda Repubblica al Secondo impero in Francia</i>	»	357

Vocabolario politico

M. LENCI	<i>«Legittimità» e legittimismo tra Rivoluzione e Restaurazione</i>	»	377
----------	---	---	-----

Note e discussioni

«Armato» e «disarmato». Niccolò Machiavelli sui «segni» e le «arme» (P. Carta), p. 389; *Illuminismo e Rivoluzione nella storia della Grecia moderna* (R. Minuti), p. 399; «Armi e ferrovie»: Carlo Cattaneo e le strade ferrate come veicolo di emancipazione politica (L. Mastrangelo), p. 407; *La crisi e il futuro prossimo dell'Europa in un libro di Mario Telò* (A.M. Lazzarino Del Grosso), p. 421.

Rassegna bibliografica

Antichità classica, p. 427 – *Medioevo*, p. 433 – *Quattro-Cinquecento*, p. 436 – *Settecento*, p. 440 – *Ottocento*, p. 444 – *Novecento*, p. 447 – *Opere generali*, p. 454.

Vocabolario politico

«Legittimità» e legittimismo tra Rivoluzione e Restaurazione

La sera del 21 marzo 1814 il principe di Talleyrand incontrava a Parigi lo zar di Russia Alessandro, il re di Prussia Federico Guglielmo III ed il principe di Schwarzenberg, capo delle armate anti-napoleoniche. Rivolgendosi direttamente allo zar, Talleyrand, per la prima volta, lo invitava a sopporre l'ammisione del «principe de légitimité» da parte delle potenze alleate. Adottandolo si sarebbe creata una sorta di comunanza di interessi tra i sovrani europei, ed introdotto un elemento a garanzia della stabilità in Francia. Attraverso il ritorno dei Borbone, il ministro francese sperava non solo di ottenere una pace non punitiva per il suo paese, ma anche alcune garanzie costituzionali. Alessandro, racconta Emmanuel de Waresquiel, personalmente detestava i Borbone, e pur non avendo alcuna idea di cosa rappresentasse tale principio, finì per accettarlo. Essendo un vecchio allievo del filosofo e pubblicista svizzero La Harpe, aveva, infatti, «le goût des idées abstraites» e soprattutto cercava di essere compiacente con i suoi interlocutori.¹

Talleyrand avrebbe ribadito la sua idea anche a Castlereagh nel dicembre del 1814: lo scopo dell'Europa, al tramonto dell'età napoleonica, doveva essere quello di «finir la révolution», la quale aveva rappresentato una lotta tra due principi opposti, quello repubblicano e quello monarchico. «L'invincible nature des choses», però, aveva fatto vincere il secondo, e dunque, perché davvero avesse termine la rivoluzione occorreva «que le principe de légitimité triomphe sans restriction».² Addirittura avrebbe scritto a Metternich «que tout droit légitime fût rendu sacré».³ Al di là dell'immediato valore d'uso che assunse tale espressione, commenta Waresquiel, avremmo dovuto aspettare ancora qualche anno prima che Talleyrand, nelle sue memorie, composte intorno al 1820, riflettesse in modo più organico intorno al problema della legittimità del potere.⁴

¹ E. DE WARESQUIEL, *Talleyrand et la légitimité: La 'Révolution' du 31 mars 1814*, in *Repenser la Restauration*, a cura di J.Y. Mollier, M. Reid e J.C. Yon, Malesherbes, Nouveau Monde éditions, 2005, pp. 59-62.

² Lettera di Talleyrand a Castlereagh del 26 dicembre 1814, in *Acten des wiener kongresses*, a cura di J.L. Kluber, Erlagen, Palm und Enke, 1815-1819, vol. 7, p. 62.

³ Lettera di Talleyrand a Metternich del 19 dicembre 1814 in *Acten des wiener kongresses*, cit., p. 49.

⁴ E. DE WARESQUIEL, *Talleyrand et la légitimité*, cit., pp. 59-62.

Fu dunque proprio a partire dal congresso di Vienna che la parola «legittimità» si affermò nel dibattito politico-intellettuale europeo e, subito, acquisì un carattere controverso. Il lemma, infatti, come dimostra lo stesso caso di Talleyrand, venne declinato in diversi modi. Da una parte si continuò a considerarlo un sinonimo della parola legalità, ma dall'altra lo si cominciò ad utilizzare sia in un senso più ristretto, in riferimento al ritorno sul trono da parte dei sovrani dell'antico regime dopo la tempesta rivoluzionaria, e quindi in diretta connessione con l'ideologia del legittimismo, sia in un senso più ampio che riguardava, appunto, il problema generale dei fondamenti dell'autorità politica.

Per quanto riguarda quest'ultima accezione, erano state le due grandi rivoluzioni della fine del Settecento ad aver suscitato una riflessione più ampia e più approfondita. In America ed in Francia si era infatti definitivamente affermata l'idea che il potere politico dovesse trarre la propria legittimità dal popolo. Questa concezione, nel nuovo continente come in Europa, doveva però scalzare un'idea, profondamente radicata nella gente, che considerava i sovrani come degli unti dal Signore, come è stato magistralmente descritto da Marc Bloch ne *I re taumaturghi*.⁵ In tale cornice di sacralità del potere cominciò ad emergere anche la moderna concezione di democrazia rappresentativa ed una visione della politica sempre più secolarizzata.⁶

Un primo passo decisivo in questa direzione venne certamente compiuto durante la rivoluzione americana. Fu la straordinaria fortuna del *Common Sense* di Thomas Paine che contribuì a mettere sotto accusa la concezione 'sacra' dell'alleanza con la monarchia inglese. Opinione, questa, che anche allora, nel 1776, rivestiva un carattere maggioritario nelle colonie. Quando però Paine scriveva che «monarchy in every instance is the Popery of government», quando si scagliava contro «the folly of hereditary right»⁷ dei re, prima di tutto contrastava un'idea di Stato con al proprio vertice un monarca, così come i «dissenters» avevano avversato un'idea di religione che aveva come capo il Papa e i vescovi. Non si aveva ancora una percezione della politica completamente laica. Se James Otis, alcuni anni prima, aveva invocato la «simple democracy», ovvero «the power of the whole over the whole», oppure sostenuto l'opinione secondo cui il potere sovrano risiede «originally and ultimately» nel popolo, non si deve dimenticare che la legittimazione del governo, anche per lui, doveva trovare «an everlasting foundation in the unchangeable will of God», e la stessa idea di democrazia doveva comunque stare, in ordine gerarchico, sotto il potere di Dio onnipotente.⁸

⁵ M. BLOCH, *Les rois thaumaturges* (1924), Paris, Gallimard, 1983.

⁶ Cfr. P. VIOLA, *Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella rivoluzione francese* (1989), Torino, Einaudi, 1997.

⁷ T. PAINE, *Common Sense* (1776), in ID., *Rights of Man, Common Sense and Other Political Writings*, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 15-16 (tr. it., *Il senso comune*, in ID., *I diritti dell'uomo e altri scritti politici*, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp. 78-79).

⁸ J. OTIS, *The Rights of the British Colonies Asserted and Proved* (1764), in *Pamphlets of the*

In Europa, e soprattutto in Francia, la faccenda si faceva ancora più complicata. Qui il radicamento del potere regale e aristocratico nella società era certamente più profondo. E lo dimostra lo stesso caso di Paine. Quando si trattò di guardare all'Europa, egli fu molto più cauto nei confronti del regime monarchico, e scettico sulle possibilità di estendere le istituzioni americane al vecchio continente (come d'altronde fu anche Thomas Jefferson).⁹ Se poi guardiamo alle stesse vicende parigine, queste avrebbero più volte dato testimonianza della fedeltà del popolo al re, e delle difficoltà dei rivoluzionari a trovare una propria legittimazione. Pensiamo solamente al decreto dei due terzi, alla Vandea, oppure, durante il Direttorio, all'annullamento di molte elezioni, sino al colpo di Stato del 18 fruttidoro contro la maggioranza realista.¹⁰

Il problema della legittimità del potere accompagnò così sin dagli esordi i protagonisti della Rivoluzione francese; uno dei primi a rendersi conto che la distruzione della legalità monarchica sarebbe stata foriera di problemi e pericoli era stato Mirabeau. All'amico Étienne Dumont, estensore dei suoi ricordi, avrebbe confidato in seguito: «Ah! mon ami, que nous avons raison quand nous avons voulu, dès les commencement, empêcher les communes de se déclarer assemblée nationale; c'est là l'origine du mal [...]. Ils ont voulu gouverner le roi, au lieu de gouverner par lui».¹¹ Qui l'aristocratico francese si riferiva allo scontro, avvenuto all'interno del Terzo Stato, sulla nuova denominazione da adottare nel periodo di stallo che precedette il giuramento della Pallacorda. Mirabeau si era opposto all'adozione del termine Assemblée Nazionale, perché dizione considerata più adatta al «métaphysicien» piuttosto che a «l'homme d'Etat qui est obligé de tenir compte des antécédents, des difficultés, des obstacles [...], [des] tous les usages, [de] tout ce qui est consacré par les habitudes, [de] tout ce qui est sous la garde puissante des préjugés et de l'aristocratie». Che ne sarebbe stato poi del re, si chiedeva Mirabeau, nel caso in cui si fosse assunta tale espressione? La sanzione del sovrano rimaneva comunque un elemento necessario: poteva forse essere scavalcata? Poteva «l'autorité du monarque [...] sommeiller un instant?» Mirabeau aveva così preferito ripiegare sulla definizione di rappresentanti del popolo, la quale, se fosse stata accolta, non avrebbe fatto «crier à l'innovation, à [...] prétentions exorbitantes, à la dangereuse ambition de notre Assemblée». Le cose però non erano andate in questo modo, e Mirabeau, infatti, già aveva avvertito di non conoscere «rien

American Revolution 1750-1776, ed. by B. Bailyn, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1965, vol. I, pp. 424, 449-456.

⁹ M. PHILIP, *Reforming Ideas in Britain. Politics and Language in the Shadow of the French Revolution, 1789-1815*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 198-202. La consapevolezza di questa necessità sarebbe divenuta esplicita soltanto nella seconda parte de *I diritti dell'uomo* (*ibid.*).

¹⁰ F. FURET, *La Révolution*, vol. I, *De Turgot à Napoléon 1770-1814*, Paris, Hachette, 1988.

¹¹ E. DUMONT – J.-L. DUVAL, *Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières assemblées législatives*, Bruxelles, Gosselin, Bossange, 1832, p. 203.

de plus terrible que l'aristocratie souveraine des six cents personnes». Piuttosto che trovarsi in tali circostanze sarebbe stato «mieux vivre à Constantinople qu'en France».¹²

A riflettere sul problema della legittimità del potere fu anche uno dei suoi più acerrimi nemici, Edmund Burke. Anch'egli, sin dalle prime fasi della Rivoluzione, come Mirabeau, fu colpito dal passaggio dagli Stati generali all'Assemblea Nazionale. Una vera e propria usurpazione, uno stravolgimento dell'ordine costituzionale francese che aveva creato un'istituzione *ex novo*, destinata a divenire il motore di cambiamenti radicali e devastanti. Tutto il potere, per Burke, si era ormai riversato in una sola assemblea, ed in tutto il corpo del paese non c'era niente che ad essa potesse opporsi. La Francia si era ormai trasformata in una «bloody, ferocious and tyrannical democracy».¹³ Due erano gli aspetti che lo inquietavano maggiormente. Mentre da una parte egli si poneva il problema della legalità stessa del nuovo sistema democratico, dall'altra rifletteva anche sulle reali possibilità per esso di sopravvivere e perpetuarsi. Insomma, come ha scritto Melvin Richter, egli «was among the first to combine the theory of legitimacy with an attack upon democracy».¹⁴ Burke avrebbe rimproverato il *leader* del suo partito, Charles James Fox, perché in Parlamento, in sintonia con quanto avevano proclamato i Francesi, aveva affermato che «in every country the people is the legitimate sovereign», confondendo «the origin of the government from the people with its continuance in their hands».¹⁵ Nessuno, in passato, aveva mai «willingly placed the seat of active power in the hands of the multitude» e la partecipazione politica non doveva essere assolutamente considerata come parte degli «original rights of man in civil society».¹⁶

Burke, d'altro canto, era sinceramente convinto dell'assoluta impraticabilità della democrazia. La 'rivolta del talento' che ne era alla base avrebbe dissolto, prima o poi, i tradizionali rapporti di subordinazione che tenevano

¹² *Archives Parlementaires de 1787 à 1860*, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1875, vol. VIII, pp. 110, 113, 117. Vedi anche L. BOUROMAND, *La nation contre le peuple: le débat sur la vérification commune des mandats aux Etats généraux de 1789*, «Revue française de science politique», 1990, n. 3, pp. 309-338.

¹³ *The Parliamentary History of England from the Earliest Period to the Year 1803*, ed. by W. Cobbet, Hansard, London, 1816, vol. XXVIII, pp. 368-369; vedi anche E. BURKE, *Reflections on the Revolution in France* (1790), in ID., *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, Oxford, Clarendon Press, 1981-2000, vol. VIII, p. 92, e vol. IX, p. 293; ID., *The Correspondence of Edmund Burke*, Cambridge, Cambridge University Press, 1958-1976, vol. VI, pp. 362, 391.

¹⁴ M. RICHTER, *Toward a Concept of Political Illegitimacy: Bonapartist Dictatorship and Democratic Legitimacy*, «Political Theory», 1982, n. 2, p. 188.

¹⁵ E. BURKE, *The Writings and Speeches of Edmund Burke*, cit., vol. VIII, p. 438.

¹⁶ E. BURKE, *An Appeal from the New to the Old Whigs* (1791), in ID., *Further Reflections on the Revolution in France*, Indianapolis, Liberty Press, pp. 158-159; ID., *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 110.

insieme la società, ed egli certo non poteva ancora concepirli di altro genere.¹⁷ Se da una parte non poté fare a meno di registrare come l'usurpazione rivoluzionaria in Francia guadagnasse forza dalla continuità,¹⁸ dall'altra fu ben lontano dall'affermare che la sola prescrizione avrebbe alla fine legittimato quel sistema che era, nella sua immaginazione, la negazione di ogni prescrizione. Insomma, anche la strada che aveva seguito William Blackstone, quella dell'antica costituzione, che faceva della legittimità del potere una semplice funzione della prescrizione e dell'uso, con la Rivoluzione si era rivelata una via impercorribile. Perché non si avvalorasse nel tempo l'usurpazione parigina, Burke dovette evidenziare come alla base della prescrizione ci dovesse essere anche la sanzione divina. Senza questa, la prescrizione non avrebbe mai rappresentato un giusto titolo. Senza la sanzione divina, perciò, non avrebbe avuto senso parlare di contratto sociale; era la religione e solo la religione a rappresentare il fondamento di legittimità di tutti gli Stati, era essa che teneva «the materials of the fabrick together». «Authority could not stand upon authority alone», aveva scritto a William Elliott:¹⁹ la politica doveva assolutamente rivestire un carattere di sacralità, ed era perciò necessario che lo Stato stesso fosse consacrato da istituzioni religiose, affinché ispirasse «an wholesome awe upon free citizens».²⁰ Egli capì che con la rivoluzione si era affermato qualcosa di sconosciuto al vecchio ordine di cose, «a new evil, which none of the antient [*sic*] maxims are of the least importance in dissipating»,²¹ e comprese anche che il modo universale in cui si manifestava il principio democratico ed elettivo era nettamente in contraddizione con il principio ereditario. Era impossibile una pacifica convivenza, come aveva scritto a Rivarol: «what they call the *démocratie royale* in France is laughed at by the very authors, as an absurd chimera», perché, quando in uno Stato ogni istituzione, ogni carica, viene considerata elettiva, si può pure considerare un re come ereditario, anche se ciò non conta più nulla, non essendo la successione «supported by any analogy in the State».²²

Durante l'epoca rivoluzionaria e napoleonica, sin dentro il Congresso di Vienna, risultò particolarmente significativa la riflessione di Friedrich Gentz, il futuro segretario di Metternich. Gentz, non a caso, avrebbe ammesso aper-

¹⁷ L. DUMONT, *Homo Aequalis*, Paris, Gallimard, 1977, p. 19. A questo proposito vedi K.M. BAKER, *Enlightenment and Revolution in France: Old Problems, Renewed Approaches*, «Journal of Modern History», 1981, n. 2, p. 285.

¹⁸ K.M. BAKER, *Enlightenment and Revolution in France*, cit., p. 242.

¹⁹ E. BURKE, *Letter to William Elliott (1795)*, in ID., *Further Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 270.

²⁰ E. BURKE, *Reflections on the Revolution in France*, cit., p. 143.

²¹ ID., Lettera al cavaliere de la Bintinaye, marzo 1791, in ID., *The Correspondence of Edmund Burke*, cit., vol. VI, p. 242.

²² ID., Lettera a C.-F. de Rivarol, 1 giugno 1791, in ID., *The Correspondence of Edmund Burke*, cit., vol. VI, p. 268. Vedi anche vol. VII, p. 60.

tamente il suo debito intellettuale nei confronti di Burke e in quegli anni, quando affrontava il problema della legalità/legittimità (*rechtmässigkeit*) della Rivoluzione e quello più generale della legittimità del potere, si sentì completamente isolato dalla pubblica opinione.²³ Egli, infatti, già nel 1793 aveva notato come in tutte le rivoluzioni passate ci si fosse scontrati per stabilire chi avesse il potere di comandare e di farsi obbedire, ma mai era stata messa in questione la natura di questa obbedienza.²⁴ In un'opera del 1800 poi, dedicata ad un confronto tra la rivoluzione americana e quella francese, egli avrebbe accusato coloro che non si ponevano questo problema di frivolezza, superficialità, pedanteria. Come Burke, Gentz aveva considerato illegale l'auto-proclamazione del Terzo Stato quale Assemblea Nazionale Costituente. Questa si era compiuta senza la minima autorità; inoltre aveva condannato anche la ferma opposizione al tentativo del re di far retrocedere i deputati dalla loro mostruosa usurpazione. Il principio della sovranità del popolo era, infatti, un principio chimerico che avrebbe portato alla dissoluzione di tutti i legami delle nazioni e dell'umanità.²⁵

Quando, perciò, Talleyrand, durante il Congresso di Vienna, mise in campo il principio di legittimità, ovviamente se ne fecero acerrimi difensori reazionari e ultra-conservatori, che non volevano alcun tipo di compromesso con le idee e le conquiste della Rivoluzione. Come già aveva scritto Ignazio Lorenzo Thjulen nel suo *Nuovo vocabolario filosofico-democratico* del 1799, la parola «legittimo» stava già allora perdendo il suo vero significato per essere sostituita dal termine contraddittorio «patriotico». In realtà, per Thjulen non si poteva «essere un buon patriota senza essere un ateo, un traditore del proprio legittimo sovrano, della sua vera patria, del proprio padre, de' concittadini, di Dio, religione, costumi e sane massime».²⁶

La legittimità, in genere, per i controrivoluzionari fu caratterizzata da due aspetti: da una parte si ricongiungeva direttamente a Dio, al di là del tempo storico, e dall'altra si incarnava nelle vicende umane attraverso l'istituzione della monarchia.²⁷ La Francia che allora si stava ricostituendo, secondo il conte di Montlosier, doveva sorvolare sulla parentesi rivoluzionaria per ricongiungersi alle istituzioni dei primordi della sua storia, attraverso un lungo «enchaîn-

²³ T. DIETRICH, *Das Konzept einer "Wahren" Politik des F. Gentz*, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», IV, 1990, p. 348; cit. in G. KRONENBITTER, *Wort und Macht. Friedrich Gentz als politischer Schriftsteller*, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, p. 137.

²⁴ F. GENTZ, *Über die Moralität in den Staatrevolutionen (1793)*, in ID., *Über die Französische Revolution*, Berlin, Akademie Verlag, 1991, p. 448.

²⁵ F. GENTZ, *Über den Ursprung und die Grundsätze der Amerikanischen Revolution verglichen mit dem Ursprunge und die Grundsätze der Französischen*, «Historisches Journal», maggio / giugno 1800, Berlin, Heinrich Frölich, pp. 56 ss.

²⁶ I.L. THJULEN, *Nuovo vocabolario filosofico-democratico (1799)*, Milano, Biblioteca di via Senato Edizioni, 2004, pp. 57, 103.

²⁷ G. GENGEMBRE, *La Contre-Révolution ou l'histoire désespérante*, Paris, Imago, 1989, p. 190.

ement» che aveva fatto sì che tutti gli aspetti civili e politici del suo regime interno si potessero «retrouver dans ce qui concerne la royauté».²⁸ Gli *ultras*, inoltre, basandosi sull'opera di Joseph de Maistre, respingevano totalmente il dogma della sovranità del popolo.²⁹ Era questo concetto che, secondo il ministro prussiano Frédéric Ancillon, alzando «ihr Mächtiges Haupt», aveva gettato la società «in einer beständigen Bewegung», rendendo «unrechtmässig» tutto ciò che c'era prima. La Rivoluzione e Napoleone si erano dimostrati incompatibili «mit der Lehre der Rechtsmässigkeit» sulla quale riposano «alles andern Thronen». La «Souveränität dem Volke» si era dimostrata, infatti, «das politische Auflösungs Prinzip, die Verneinung aller Einheit» perché, rovesciando quella «Rechtsmässig», aveva fatto perdere allo stesso popolo i vantaggi del «feststehende bürgerliche Ordnung».³⁰ Anche per il principe di Canosa il vizio delle nuove istituzioni stava alla loro base, vale a dire nelle idee francesi, che non avrebbero mai potuto porsi a fondamento di uno Stato, anche se alla sua testa vi fosse un re. Egli pertanto si era chiesto in modo coinciso: «come può reggere mai una Monarchia con principij democratici?»³¹ Questa la ragione per cui sia per lo stesso Canosa sia per Metternich Napoleone aveva fatto della legittimità uno dei suoi crucci più assillanti.³²

Lo stesso Gentz, negli anni della Restaurazione, dopo le rivolte napoletana e piemontese, nel tentativo di scongiurare qualsiasi nuova esplosione rivoluzionaria, che minasse l'ordine stabilito, sarebbe arrivato a condannare ogni abuso, dal punto di vista linguistico, della parola «legittimità». Egli l'avrebbe declinata esclusivamente nel senso dinastico, riferendosi solo alle regole di successione al trono; la legittimità, infatti, non poteva essere accostata alla nazione o ad un presunto diritto dei popoli: «Der Begriff der Legitimität umschliesse eben sowohl die Rechte der Völker als der Dynastien».³³

Gentz, però, in cuor suo, come è testimoniato dal carteggio con Adam Müller, non avrebbe mai sposato integralmente il punto di vista dei legittimi-

²⁸ F.-D. DE MONTLOSIER, *La monarchie française, depuis son établissement jusqu'à nous jours*, Paris, Nicolle, Égron, Gide fils, 1814, vol. I, pp. 2, 42.

²⁹ J. DE MAISTRE, *Essai sur le principe générateur des constitutions politiques* [1814], in *Id.*, *Œuvres complètes*, Lyon, Vitte et Parrussel, 1886, vol. I, pp. 286-287.

³⁰ F. ANCILLON, *Über die Souveränität und Staats-Verfassungen: Ein Versuch zur Berichtigung einiger Politischen Grundbegriffe*, Berlin, Duncker und Humblot, 1815, pp. 19, 82, 84-85, 92, 96.

³¹ CANOSA, *I piffari di montagna* (1820), Parigi, 1832, p. 111.

³² K. METTERNICH, *Mémoires documents et écrits devers*, Paris, Plon, 1880-1884, vol. I, p. 290. CANOSA, *Perché il sacerdozio dei nostri tempi e la moderna nobiltà dimostrati non siansi egualmente generosi ed interessati come gli antichi per la causa della monarchia e dei regnanti* [1819], manoscritto, Biblioteca Labronica Livorno, Mss 091-F sez. II 61, p. 40 R.

³³ F. GENTZ, *Konnten die Verbündeten 1815 in ein Reich verschmelzen?* (1822), in *Id.*, *Schriften von Friedrich von Gentz. Ein Denkmal*, Mannheim, Heinrich Hoff, 1840, vol. IV, pp. 82-86. Cfr. M.P. PATERNÒ, *La Prussia e la Rivoluzione napoletana del 1820*, San Severino Marche, Editrice Bertta, 2000, pp. 81-85.

sti. Opponendosi alla visione religioso-teocratica di Müller, egli avrebbe affermato che il principio di legittimità, per quanto potesse essere sacro, era in egual modo figlio del tempo e non andava perciò concepito come qualcosa di assoluto.³⁴ Sicuramente, inteso in questo senso, l'approccio di Gentz si avvicinava a quello di Talleyrand. Quest'ultimo, come abbiamo sopra accennato, dettò la via che i liberali di ogni gradazione avrebbero seguito: la legittimità, infatti, divenne lo strumento attraverso cui si cercarono di salvare, dal ritorno al passato *tout court*, alcuni aspetti del governo rappresentativo ed alcune conquiste della Rivoluzione in tema di diritti civili.

In modo pragmatico, per Talleyrand, un governo era illegittimo quando si rendeva conto che il suo diritto di comandare non era riconosciuto dalla maggioranza della popolazione. Vedendosi così costretto all'uso della forza, un tale governo sarebbe vissuto in un continuo stato di paura. Dunque la conclusione cui era giunto era che, per riportare l'ordine in Europa, bisognasse far cessare questa paura, introducendo i governi legittimi, iniziando dalla Francia. L'unico governo legittimo in quel paese era ovviamente la vecchia monarchia, ma la restaurazione dei Borboni presentava un grave ostacolo: essa non sarebbe potuta avvenire con successo senza tenere in considerazione quei principi democratici che, per quanto screditati, per vent'anni erano comunque entrati a far parte della vita quotidiana dei francesi. Talleyrand aveva così invitato il Re di Francia a lasciar perdere le pergamene ed a circondarsi di istituzioni rappresentative, riconoscendo il diritto d'opposizione, là dove la Rivoluzione aveva fallito.³⁵

Ovviamente questa interpretazione del termine «legittimità» poteva essere contestata anche da un liberalismo più aperto verso le idee democratiche. Un autore come Simonde de Sismondi, in occasione del temporaneo ritorno di Napoleone, scriveva che anche «les plus ardens défenseurs de l'autorité royale» non avrebbero mai negato «la légitimité du gouvernement de Venise, le plus ancien état de la chrétienté». Per Sismondi, infatti, la «légitimité» era la prova che un governo era stato «établi conformément aux lois qui existoient immédiatement avant lui». Qualsiasi nuova istituzione avrebbe dovuto collegarsi ad «un droit légitime et non interrompu», per essere così trasmessa «régulièrement et légalement par l'autorité plus ancienne que tout le monde reconnoît». La legittimità non era che «un signe extérieur, choisi pour indiquer à chaque citoyen pris isolément, s'il [devait] ou non se soumettre à l'autorité, [...] un moyen de maintenir l'ordre et la paix», ma essa non diventava che «un vain mot» nel momento in cui veniva «contestée». Quando veniva disputato o combattuto «le fond même du gouvernement», quando l'evidenza non era

³⁴ Lettera non datata di Gentz a Müller, *Briefwechsel zwischen Friedrich Gentz und Adam Heinrich Müller 1800-1829*, Stuttgart, Gotta'scher Verlag, 1857, pp. 202-203.

³⁵ TALLEYRAND, *Mémoires*, Paris, Calmann Lévy, 1891, vol. III, pp. 217-218, vedi anche p. 214, e vol. II, pp. 153-162. Cfr. G. FERRERO, *Ricostruzione* (1939), Milano, Garzanti, 1948, p. 69.

più «d'un seul côté», più che cercare di determinare se un potere fosse stato trasmesso regolarmente o meno, era saggio scegliere il governo che meglio giungesse «à son but», che realizzasse «le bonheur du peuple» e fosse in accordo con «les désirs de tous». Sismondi faceva anche notare, rispondendo così ad obiezioni come quelle di Burke e di Gentz, che Luigi XVI aveva trasferito il proprio potere all'Assemblea Costituente, ed aveva accettato la costituzione del 1791, conferendo «à cette nouvelle loi de l'Etat l'autorité *légitime*» che prima si credeva in lui concentrata.³⁶

La maggior parte dei liberali, pur con sensibilità molto diverse, fu pronta ad entrare nel cavallo di Troia del 'principio di legittimità' come si era affermato nel Congresso di Vienna per opera di Talleyrand, per piegarlo ai propri scopi. Madame de Staël, ad esempio, avrebbe riconosciuto al ministro francese il merito di aver sospinto «en avant le principe de la *légitimité*», quale «point de ralliement» del «nouvel esprit de parti» che avrebbe dovuto «*régner en France*». Non era superfluo ripetere, scriveva la figlia di Necker, come «l'*hérédité du trône* [était] une excellente garantie de repos et de bonheur». Certo, in entrambi i casi, che si parlasse di uguaglianza di fronte alla legge o di legittimità, queste parole non potevano essere accolte «sans restrictions», senza essere accoppiate alla «*nécessité des limites du pouvoir*».³⁷

I liberali, oltre a condividere le preoccupazioni della De Staël sui pericoli di un potere illimitato, sposarono la soluzione proposta da Talleyrand anche perché ritennero che fosse accettata dalla stragrande maggioranza del paese. Il re non faceva altro che incarnare l'immagine di una legittimità ancorata profondamente nella storia della Francia.³⁸ Al di là delle diverse dottrine e delle differenti concezioni del governo rappresentativo, estendendo a tutti un'osservazione di Paul Bénichou riferita a Pierre-Simon Ballanche, potremmo dire che questi autori considerarono «le sens du sacré qu'il nous a légué comme indispensable à l'ordre social».³⁹

Sul versante conservatore, Chateaubriand, tra i primi, in concomitanza con il ritorno dell'imperatore dall'Elba, aveva incitato i propri connazionali a

³⁶ S.C.L. SIMONDE DE SISMONDI, *Examen de la constitution française*, Paris, Treuttel et Würtz, 1815, pp. 75-79, 47.

³⁷ MADAME DE STAËL, *Considérations sur la Révolution française* (1818), Paris, Tallandier, 1983, pp. 456-457. Come è noto il libro fu pubblicato postumo, ma le citazioni qui riportate si riferiscono alla quinta parte dell'opera, che non fu rivista dall'autrice, ed è stata stampata, sulla base del manoscritto originale, solo recentemente.

³⁸ F. DÉMIER, *La France de la Restauration (1814-1830). L'impossible retour du passé*, Paris, Gallimard, 2012, p. 33; L. NAGY, *Les hommes d'action du parti libéral français et les révolutions européennes*, in *Repenser la Restauration*, cit., p. 45; S. HOLMES, *Two Concepts of Legitimacy*, cit., pp. 172-173.

³⁹ P. BÉNICHOU, *Le temps des prophètes*, Paris, Gallimard, 1977, p. 81. Anche Maria Sofia Corciulo sottolinea l'elemento 'spirituale' che accomuna il liberalismo di molti di questi autori (M.S. CORCIULO, *Le istituzioni parlamentari in Francia. Cento giorni, seconda Restaurazione [1815-1816]*, Napoli, Guida, 1979, p. 178).

respingere Bonaparte, «usurpateur et étranger», e a serrarsi attorno ai propri principi legittimi. Solo loro, infatti, potevano «mettre un terme à cette trop longue révolution», attraverso cui la Francia era piombata in un «affreux despotisme», senza nessuna garanzia per le proprietà e per le libertà. La monarchia legittima invece rappresentava l'ordine, la pace, la libertà legale, cioè quella che riconosceva l'uguaglianza dei diritti, la libertà civile, e la tolleranza politica e religiosa. All'«idée de l'autorité légitime» ed alla sacralità del re si collegavano tutti i «souvenirs de la vieille France, la religion, les antiques usages, les mœurs de la famille, les habitudes de notre enfance, le berceau, le tombeau». ⁴⁰ Nel 1816, in *De la monarchie selon la charte*, Chateaubriand avrebbe ribadito come, in una monarchia costituzionale e legittima, fosse centrale l'istituzione di un governo rappresentativo illuminato dall'opinione pubblica, ma anche edificato sulla religione, «la pierre angulaire de la légitimité». D'altronde, per lui, l'opinione pubblica non rappresentava certo un problema, in quanto i sostenitori del re erano stati sempre la maggioranza del paese, sia durante la Rivoluzione che adesso, perché «le torrent de l'opinion [coule] dans un sens tout-à-fait opposé aux idées qui [avaient] amené le bouleversement de la France». ⁴¹

Secondo il cattolico Ballanche, vicino agli *ultras*, Luigi XVIII rappresentava l'unico possibile legame tra la tradizione e le opinioni nuove, ma invitava anche, come aveva fatto Burke, a non scambiare l'eredità con la legittimità, errore che non era altro che il risultato di «une grande confusion de langage». Mentre la prima presupponeva l'esistenza di un patto primitivo fondato sull'utilità, la seconda invece aveva come proprio fondamento il diritto divino. Essa dunque risiedeva ben più in alto dell'utilità, e risultava perciò «difficile de pénétrer» nel suo «sanctuaire». La legittimità, in questo senso, era quel «lien mystérieux qui [a formé] l'unité morale des nations; [...] le consentement même des peuples», che però, se osservato da vicino, in fondo non risultava «vague et obscur», perché di fatto proveniva da «nos traditions, de tous nous sentiments nationaux»; essa non era che l'«ombrage» steso per secoli «sur les générations qui nous ont précédé». Il trono dei Borbone, scriveva Ballanche, era «la clef de la voûte» del sistema sociale francese; addirittura era «le trône conservateur de la civilisation européenne». ⁴²

Sul versante più progressista, anche per Benjamin Constant, dopo l'usurpazione di Napoleone, una libertà ragionevole poteva durare solo sotto una monarchia costituzionale; c'era «quelque chose de miraculeux dans la conscience de la légitimité», e sotto la monarchia risultava «la soumission plus

⁴⁰ F.A. DE CHATEAUBRIAND, *De Buonaparte, des Bourbons*, Paris, Mame Frères, 1814, pp. 54-57, 71-73.

⁴¹ ID., *De la monarchie selon la Charte*, Paris, Imprimerie de Le Normant, 1816, pp. 23, 31, 33, 44, 98-99, 149, 168.

⁴² P.-S. BALLANCHE, *Essai sur les institutions sociales* (1818), in ID., *Œuvres*, Paris, Bureau de l'Encyclopédie des connaissances utiles, 1833, vol. II, pp. 6, 26, 124, 157, 298; ID., *Le vieillard et le jeune homme* (1819), in ID., *Œuvres*, cit., vol. III, pp. 36, 42-43.

facile et la puissance moins ombrageuse». ⁴³ Egli descriveva «la légitimité héréditaire» come «le vœu national», ⁴⁴ ma nel 1815 non si poteva ignorare che per 25 anni i francesi avevano comunque imparato ad esercitare gli stessi diritti di cui un tempo avevano goduto solo nobiltà e clero. Non si poteva andare «contre la participation du peuple à la puissance législative, contre l'abolition des privilèges, et l'égalité des citoyens». Non si potevano «deshonorer vingt-sept années de notre histoire». «La légitimité héréditaire» era certamente la più «favorable à la liberté», ma affinché durasse non poteva mettersi «en opposition avec les intérêts nationaux», essa non poteva dimenticarsi dell'esistenza della nazione. ⁴⁵

Una considerazione a parte, nell'analisi della parola, del concetto e del problema della legittimità e del legittimismo, merita la cosiddetta galassia dei «dottrinari». Secondo Pierre Rosanvallon essi furono, in effetti, alla ricerca di una terza via nel trapasso tra le due forme di legittimità, il potere che origina da Dio e la sovranità del popolo, tacciate entrambe di essere forme assolute di sovranità. Ad esse andava contrapposta la sovranità della ragione. Ogni pretesa nei riguardi del potere andava cioè sottoposta ai precetti della ragione, e quindi ad un attento scrutinio dell'opinione pubblica, guidata da chi aveva capacità e competenza. ⁴⁶ I dottrinari, insomma, all'interno dello schieramento liberale, cercarono una propria strada tra Chateaubriand e Constant; ⁴⁷ essi furono sostenitori del «governo rappresentativo», concepito però secondo il modello inglese e non secondo l'esperienza rivoluzionaria.

Guizot si era reso ben conto del problema della legittimità del potere, della fatica, della debolezza, dell'agitazione profonda che attanagliava tutti i governi di fatto, i quali si sentivano «peu enracinés dans les croyances morales». Tutti i poteri nuovi, che succedevano ad altri considerati legittimi, non amavano dover ricercare un'origine diversa, per poter giustificare la loro ascesa; ma la società si stabilizzava solo quando diritto e legittimità pervadevano completamente. La legittimità, in fondo, poteva considerarsi come neutrale: si adattava a tempi e necessità diversi, così a Costantinopoli come in Inghilterra. Nei primi anni della Restaurazione erano state la rivoluzione e la controrivoluzione a disputarsi la legittimità. Adesso era indispensabile che si ristabilisse un'allean-

⁴³ B. CONSTANT, *De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne*, Paris, Le Normant, 1814, pp. 73, 77-80, 98, e ID., *Œuvres*, Paris, Gallimard, 1957, p. 1581.

⁴⁴ ID., *Œuvres*, cit., p. 1581.

⁴⁵ ID., *De la doctrine politique qui peut réunir les partis en France*, Paris, Delaunay, 1816, pp. 6-10, 21-22, 31-34. ID., *Œuvres*, cit., p. 1581.

⁴⁶ P. ROSANVALLON, *Le moment Guizot*, Paris, Gallimard, 1985, pp. 77, 87-88, 67.

⁴⁷ Cfr. A. CLERICI, *Contro l'uguaglianza, contro il privilegio. Il giovane Guizot e i suoi critici (1820-1821)*, in *Il governo del popolo*, vol. II, *Dalla Restaurazione alla guerra franco-prussiana*, a cura di G. Ruocco e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2012, p. 48.

za con la Rivoluzione, la quale doveva essere governata a profitto del trono. Mettendo insieme «la légitimité et l'ordre constitutionnel», ribadiva Guizot, si sarebbero visti «prosperer à la fois les gouvernements et les peuples». ⁴⁸

Come abbiamo verificato, dunque, la parola «legittimità», negli anni della Restaurazione, divenne oltremodo controversa. Essa si riferì *in primis* al ritorno dei vecchi sovrani e all'origine divina del potere, ed in questo senso se ne fecero paladini soprattutto i teorici del legittimismo, reazionari e controrivoluzionari; ma fu utilizzata anche con altri intenti, come dimostra il caso degli autori liberali e moderati che, con sfumature diverse, cercarono, attraverso di essa, di stabilire un compromesso con alcuni ideali e interessi scaturiti dalla Rivoluzione.

Entrambi gli schieramenti, al di là della battaglia politica, furono però accomunati da dubbi e preoccupazioni, certo di grado diverso, sulle reali capacità legittimanti dei principi democratici e della sovranità popolare. In questa accezione, che ancora oggi mantiene tale fisionomia, parlare di legittimità significò affrontare il problema dei fondamenti ultimi del potere e dell'autorità politica.

MAURO LENCI

ABSTRACT – During the Restoration, the term 'legitimacy' referred primarily to the return of the old sovereigns / of the Monarchy and to the divine origin of power. Above all, this interpretation was championed by reactionaries and counter-revolutionaries, but was also shared by authors who were liberal and moderate. With different nuances, the latter tried to establish a compromise between 'legitimacy' and some of the ideals and interests arising from the Revolution. These two schools of thought also shared doubts and concerns regarding the actual legitimating power of democratic principles and popular sovereignty. In this sense, the debate on legitimacy addressed the issue of the ultimate foundations of power and political authority. [k.w.: Legitimacy, Moderates, Reactionaries, Democracy, Popular Sovereignty]

⁴⁸ F. GUIZOT, *Du gouvernement de la France depuis la restauration (1820), suivi de notes sur les révolutions d'Espagne, de Naples et du Portugal*, Paris, Ladvocat, 1821, pp. 137, 200-213, 243-244, 277, 280, 284; Id., *Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe* (1821), Paris, Didier, 1851, vol. I, p. 31.

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI DICEMBRE 2017

Direttore Responsabile
PROF. VITTOR IVO COMPARATO
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 1950 del 8-10-68
Iscrizione al ROC n. 6248

Gli articoli proposti al Comitato scientifico per la pubblicazione su «Il pensiero politico» vanno inviati in forma cartacea e digitale alla Redazione. Gli articoli presi in considerazione per la pubblicazione saranno valutati in “doppio cieco” da *referee* anonimi. Sulla base delle loro indicazioni, l'autore può essere invitato a rivedere il proprio testo, affinché possa superare una seconda lettura. La Direzione si riserva la decisione finale in merito alla pubblicazione.

Pubblicazione quadrimestrale

Direzione e Redazione

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Via Pascoli 20 - 06123 Perugia - e-mail: penspol@unipg.it

Amministrazione

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI
Casella postale 66, 50123 Firenze • Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 Firenze
e-mail: periodici@olschki.it • Conto corrente postale 12.707.501
tel. (+39) 055.65.30.684 • fax (+39) 055.65.30.214

2018: ABBONAMENTO ANNUALE – ANNUAL SUBSCRIPTION

ISTITUZIONI – INSTITUTIONS

La quota per le istituzioni è comprensiva dell'accesso on-line alla rivista.
Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
dovranno essere inoltrati a periodici@olschki.it

Subscription rates for institutions include on-line access to the journal.

The IP address and requests for information on the activation procedure should be sent to periodici@olschki.it

Italia € 120,00 • Foreign € 163,00
(solo on-line – on-line only € 113,00)

PRIVATI – INDIVIDUALS

Italia € 100,00 • Foreign € 124,00
(solo on-line – on-line only € 89,00)

Pubblicato nel mese di dicembre 2017

